

Codice A1414E

D.D. 9 settembre 2026, n. 555

D.G.R. n. 61-12251 del 28 settembre 2009 - Accreditamento STR "Comunità Terapeutica Peter Pan", tipologia ex art. 12 A e STS "Centro Crisi Merlino" tipologia ex art. 13 D presso la nuova sede denominata "Cà Bianca" sita in Strada Gorree n. 80/12 - Moncalieri (TO) - Cooperativa Sociale di Solidarietà Gineprodue



ATTO DD 555/A1414E/2026

DEL 09/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: D.G.R. n. 61–12251 del 28 settembre 2009 – Accreditamento STR “Comunità Terapeutica Peter Pan”, tipologia ex art. 12 A e STS “Centro Crisi Merlino” tipologia ex art. 13 D presso la nuova sede denominata “Cà Bianca” sita in Strada Gorree n. 80/12 – Moncalieri (TO) - Cooperativa Sociale di Solidarietà Gineprodue

Premesso che:

- con D.G.R. n. 61–12251 del 28/9/2009 sono stati determinati i requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento, nonché le procedure previste per l’accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali delle strutture private di assistenza alle persone con problemi di dipendenza patologica;
- con D.G.R. n. 63–12253 del 28/9/2009 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semi-residenziali socio-sanitarie per la salute mentale e per le dipendenze patologiche;
- con Determinazione Dirigenziale n. 60 del 9 febbraio 2026, la Regione Piemonte ha aggiornato l’elenco degli Enti accreditati per l’area dipendenze di tutte le AA.SS.LL., rivedendo altresì il fabbisogno dei posti letto, vista la riduzione dei posti letto complessivi dovuta alla cessazione di attività per trasformazioni verso altre aree di intervento.

Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 146/A1414E/2026 del 17 marzo 2026, la Regione Piemonte ha espresso parere favorevole di compatibilità di cui agli artt. 8 ter, comma 3, e 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., sulla richiesta presentata dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale di Solidarietà Gineprodue, per il trasferimento delle strutture denominate “Centro Crisi Merlino” di tipologia art. 13-D STS e “Comunità terapeutica Peter Pan” di tipologia art. 12- A STR, presso la nuova sede denominata “Cà Bianca”, sita in Revigliasco di Moncalieri (TO), in strada Gorree n. 80/12.

Viste le deliberazioni del Direttore Generale nn. 541 e 542 del 21 luglio 2026, con cui l’ASL TO5

ha autorizzato le suddette strutture denominate “Centro Crisi Merlinò” di tipologia art. 13-D STS, per 7 posti letto e “Comunità terapeutica Peter Pan” di tipologia art. 12- A STR, per 18 posti letto, in capo alla Cooperativa Sociale di Solidarietà Gineprodue, presso la sede di Strada Gorree n. 80/12 – Moncalieri (TO).

Ritenuto pertanto, di accreditare presso la sede di Strada Gorree n. 80/12 – Moncalieri (TO), in capo alla Cooperativa Sociale di Solidarietà Gineprodue, ai sensi dell’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., le strutture già precedentemente accreditate con D.D. n. 60 del 9 febbraio 2026 presso la sede di Via Albussano n. 17 a Chieri (TO):

- “Centro Crisi Merlinò” di tipologia art. 13-D STS, per 7 posti letto
- “Comunità terapeutica Peter Pan” di tipologia art. 12- A STR, per 18 posti letto.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le Aziende del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo.

Ritenuto, altresì, di precisare che:

- gli inserimenti in regime di convenzione nelle strutture di cui trattasi dovranno necessariamente avvenire nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alle singole Aziende di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 61-12251 del 28 settembre 2009 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 63-12253 del 28 settembre 2009 e s.m.i.;
- D.D. n. 60/A1414E/2026 del 09/02/2026;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di accreditare presso la sede di Strada Gorree n. 80/12 – Moncalieri (TO), in capo alla Cooperativa Sociale di Solidarietà Gineprodue, ai sensi dell’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., le strutture già autorizzato all’esercizio dalla ASL TO5:
 - “Comunità terapeutica Peter Pan” di tipologia art. 12- A STR, per 18 posti letto
 - “Centro Crisi Merlinò” di tipologia art. 13-D STS, per 7 posti letto;
- di disporre che le strutture autorizzate e accreditate potranno erogare per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale l’attività oggetto di accreditamento alle condizioni previste dai

provvedimenti attuativi regionali disposti in applicazione dell'articolo 8 quinquies del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e s.m.i., nonché delle restanti disposizioni statali in materia di programmazione economico-sanitaria e relativi atti regionali;

- di dare atto che l'accreditamento delle strutture comporta l'obbligo per il soggetto gestore di ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. n. 61-12251 del 28 settembre 2009 e s.m.i. e ad ogni altra disposizione prevista in materia.
- di far carico al Legale Rappresentante delle strutture autorizzate e accreditate di comunicare preventivamente all'ASL TO5 ed alla Regione Piemonte qualsiasi variazione degli elementi costitutivi dei titoli autorizzativi e di accreditamento, al fine di procedere agli adempimenti conseguenti in conformità alle disposizioni normative vigenti;
- di precisare che gli inserimenti in regime di convenzione nelle strutture di cui trattasi dovranno necessariamente avvenire nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alle singole Aziende di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)

Firmato digitalmente da Mirella Angaramo